

MANUALE PER LA VIGILANZA VETERINARIA IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 4. GUIDA ALL'UTILIZZO DEL MANUALE**
- 5. CRITERI PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'**
- 6. AREE DI INDAGINE**
 - 6.1. AUTORIZZAZIONI**
 - 6.2. PERSONALE ADDETTO**
 - 6.3. STRUTTURE**
 - BOX**
 - STRUTTURE DI SERVIZIO**
 - STRUTTURE SANITARIE**
 - 6.4. ANAGRAFE**
 - 6.5. SANITA' ANIMALE**
 - 6.6. PIANO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LEISHMANOSI
CANINA**
 - 6.7. REQUISITI GESTIONALI**
 - 6.8. GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente manuale è quello di assicurare un'esecuzione dei controlli ufficiali nelle strutture di ricovero cani pubbliche e private *omogenea* su tutto il territorio regionale, *ripetibile* da parte di tutti gli operatori preposti all'espletamento dei controlli ufficiali e *trasparente* nel processo che li governa, avendo quali priorità:

- a) verificare il rispetto delle disposizioni di legge operanti nel campo della Sanità Pubblica Veterinaria da parte degli operatori del settore;
- b) individuare le non conformità e assumere provvedimenti appropriati;
- c) garantire la trasparenza e l'omogeneità del processo di controllo ufficiale nei confronti operatori del settore.

Campo di applicazione del presente manuale sono tutte le strutture di ricovero cani pubbliche e private presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

2. DEFINIZIONI

Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio.

Cane iscritto all'anagrafe: cane registrato all'anagrafe degli animali d'affezione comunale/regionale o nazionale.

Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).

Anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

Anagrafe nazionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza canina e felina sul territorio.

Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.

Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante.

Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.

Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche.

Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario.

Operatore: prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato.

Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

Formazione: il datore di lavoro ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinché i rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli operatori.

Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Responsabile dell'assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo

Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.

Responsabile della gestione del canile: coordina le attività della struttura di ricovero.

Regolamento del canile: disciplina le modalità inerenti il funzionamento e gestione della struttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

[Legge 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo](#)

[Circolare n. 7 Prot. n. 17450/VET- 30 aprile 1999 - L.R.5/88 modificata dalla L.R. 41/94, riguardante norme per il controllo della popolazione canina. Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero](#)

[Legge regionale n. 27 - 07-04-2000 - Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina](#)

[Regione Emilia-Romagna – Prot. n. ASS/VET/06/24150 – Oggetto: controlli sanitari nelle strutture di ricovero per cani e gatti](#)

[Delibera di giunta della Regione Emilia-Romagna 139/2011 - Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna](#)

[Conferenza unificata 24/01/13 - Accordo del decreto legislativo 28 agosto 1997 tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione](#)

[DGR 409/2013 - Recepimento dell'accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione](#)

[DPG 1302/2013 - Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline.](#)

[Regione Emilia-Romagna - Progetto regionale di sorveglianza sulle malattie trasmesse da insetti vettori. Anno 2012.](#)

[Ministero della Salute - Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione- Nota del 29/5/2014](#)

4. GUIDA ALL'UTILIZZO DEL MANUALE

Il presente manuale è articolato in n. 1 procedure operative, relativa all'attività ispettiva, nella quale sono identificati:

- Requisiti normativi, cioè i punti specifici delle norme di riferimento rispetto ai quali viene effettuata la valutazione presso gli stabilimenti.

- Requisiti applicativi, cioè i requisiti che a fronte dei requisiti normativi individuati, saranno oggetto di indagine in campo.
- Criteri di conformità, cioè i criteri che il veterinario ufficiale dovrà utilizzare per determinare la conformità dei requisiti applicativi.

5. CRITERI PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Durante l'ispezione, si può riscontrare la mancanza totale del requisito oppure una sua parziale carenza. Pertanto le possibilità di non conformità che si generano durante un controllo ufficiale sono le seguenti:

Non conformità maggiore (NC): in caso di assenza di un requisito

Non conformità minore (nc): in caso di presenza del requisito solo parziale

Il riscontro di non conformità deve essere annotato sulla lista di riscontro e genera i provvedimenti conseguenti.

Sulla lista di riscontro deve essere usata la seguente scala di valutazione della conformità del requisito sotto osservazione:

SI (maiuscolo): nel caso in cui un requisito sia completamente rispettato;

si (minuscolo): nel caso in cui un requisito sia sostanzialmente rispettato, ma sia possibile ancora un miglioramento da parte dell'operatore;

no (minuscolo): requisito non conforme anche se parzialmente soddisfatto;

NO (maiuscolo): requisito completamente non rispettato.

NA (Non applicabile): il requisito non è applicabile a quello specifico operatore sui cui si esegue il controllo

Ai fini di azioni conseguenti all'ispezione, questa classificazione può essere ricondotta al modello descritto sopra secondo la tabella di correlazione seguente:

Scala di conformità	Livello di conformità del requisito
SI (S) requisito completamente rispettato	C conformità
si (si) requisito sostanzialmente rispettato ma necessita di miglioramento	nc non conformità minore
no (no) requisito non conforme ma solo parzialmente soddisfatto	nc non conformità minore
NO (N) requisito completamente non rispettato	NC non conformità maggiore

Azioni conseguenti al rilevamento di non conformità

Il mancato rispetto dei requisiti normativi genera infrazioni, che in relazione ai provvedimenti previsti dalla normativa stessa sono riassunte nelle due tipologie seguenti:

S - infrazioni che secondo la normativa vigente sono soggetti a sanzione (sono inclusi anche quei casi in cui è prevista la sanzione amministrativa, penale e accessoria o il provvedimento di interruzione della produzione, anche nel caso di applicazione dopo mancanza di adeguamento a prescrizioni impartite precedentemente).

P infrazioni per i quali non è definita l'applicazione di uno specifico provvedimento sanzionatorio ma sono solo soggetti a prescrizione ai fini di soddisfare il requisito applicativo.

Pertanto in base alla tipologia di infrazione prevista dalla normativa e al livello di conformità riscontrato sul campo, le azioni conseguenti alle infrazioni rilevate durante i controlli ufficiali devono essere coerenti con il seguente schema:

Tabella dei Provvedimenti conseguenti al controllo ufficiale

		Livello di conformità	
		NC (manca)	nc (poco applicato)
Tipologia infrazione	S	Sanzione amministrativa/penale/ accessoria	Prescrizione
	P	Prescrizione DPS (preavviso, sospensione, revoca registrazione/riconoscimento) Ordinanza A.C.	Prescrizione

S (come Sanzione) - requisiti che secondo la normativa vigente sono soggetti a sanzione (amministrativa, penale, accessoria, compresi anche quei casi in cui la sanzione o il provvedimento di interruzione della produzione si applicano dopo una apposita prescrizione),

P (come Prescrizione) - requisiti per i quali non è definita l'applicazione di uno specifico provvedimento sanzionatorio, ma sono solo soggetti a prescrizione ai fini di soddisfare il requisito applicativo.

Inoltre:

1. Nelle prescrizioni e nelle proposte di ordinanze deve essere sempre indicato il termine per l'adeguamento.
2. La mancata rimozione di una nc (minore) nei tempi prescritti, o se la sua risoluzione risulta inadeguata, esiterà sempre in una NC (maggiore).
3. Si deve considerare una NC (maggiore) anche il ripetersi di nc (minore) ricadenti sempre nello stesso tipo di requisito e/o collegate fra di loro.
4. Nel caso di infrazioni di tipo S a tale provvedimento si aggiunge comunque alla formulazione di prescrizioni per il ripristino del requisito normativo.
5. Le sanzioni applicabili sono quelle della normativa comunitaria e nazionale (ancora vigenti al momento del controllo ufficiale).

6. AREE DI INDAGINE

6.1 AUTORIZZAZIONI

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITA'
6.1.1 DGR1302/2013 (2.1)	Le strutture di ricovero e custodia per cani sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell'AUSL competente per territorio. Nell'autorizzazione delle strutture deve essere indicato il numero massimo degli animali ospitabili	Presenza dell'autorizzazione Comunale Indicazione del numero di animali ospitabili
6.1.2 DM 02 /11/06	Il Ministero autorizza il canile per la detenzione di cani oggetto di sequestro/confisca. Le strutture operative territoriali sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità ad opera dei servizi veterinari competenti per territorio.	Presenza dell'autorizzazione Ministeriale Verifiche annuali

6.2 PERSONALE ADDETTO

6.2.1 DGR 1302/2013 (9)	Devono essere individuato il Responsabile della struttura	Indicazione del nominativo nell'organigramma/ funzionigramma
6.2.2 L.R. 27/2000, Art. 20, comma 2. DGR 302/2013 (2.1)	-Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazione e soppressioni eutanasiche, nonché interventi in caso di urgenza -Deve essere nominato un Responsabile dell'assistenza sanitaria	Documentazione attestante la formalizzazione dell'incarico
6.2.3 DGR 1302/2013 (7.1.6)	Deve essere individuato responsabile delle adozioni	Indicazione del nominativo nell'organigramma/ funzionigramma Formazione finalizzata

6.2.4 L.R. 27/2000, art. 15, comma 1-5 DGR 1302/2013 (7.1.1)	I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolore. -La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formato utilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all'animale	Indicazione del nominativo nell'organigramma/ funzionigramma Formazione finalizzata
6.2.5 DGR 1302/2013 (9)	Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze. La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico	Presenza di personale adeguato rispetto alle caratteristiche della struttura, del numero di animali presenti. Presenza di attestati di formazione e/o istruzioni operative

6.3 STRUTTURE

6.3.1 Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3)	Le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a: a) Con "area di sgambamento aggiuntiva" Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta); BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto; b) Senza "area di sgambamento aggiuntiva" Box individuali mq 20 Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto	
6.3.2 DGR 1302/2013 (2.2)	Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruiti in modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori in ottemperanza alla normativa vigente in materia. I materiali di costruzione dei box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.	
6.3.3 Circolare n. 7 L.R.27/2000, art. 19, comma 1 DGR 1302/2013 (3.5)	Il reparto /canile sanitario deve assicurare: 1. l'isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario o i casi previsti dal RPV. Tale periodo potrà variare in funzione delle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura. 2. l'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica. Deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno. Devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva. Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff. Prima dello svuotamento i reflui devono essere trattati per garantire l'inattivazione di eventuali patogeni eventualmente presenti.	
6.3.4	Il reparto cuccioli deve essere	Dimensioni adeguate dei

<p>Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3.6)</p>	<p>convenientemente isolato dal contesto e, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente al personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia. I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all'età e alla taglia, facilmente lavabili e disinfettabili con possibilità di riscaldamento. Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.</p>	<p>box rispetto all'età e taglia dei cuccioli Valutazione detenzione cuccioli</p>
<p>6.3.5 Circolare n. 7 L.R.27/2000, art. 19, comma 1 DGR 1302/2013 (3.4)</p>	<p>La custodia in box o in recinti nel reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale. Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.</p>	
<p>6.3.6 DGR 1302/2013 (3.7)</p>	<p>Le gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario, devono consentire di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà</p>	
<p>6.3.7 DGR 1302/2013 (2.2)</p>	<p>I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdruciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. La pavimentazione dei box, dei corridoi di passaggio deve garantire adeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che non permangano ristagni d'acqua</p>	
<p>6.3.8 DGR 1302/2013 (2.2)</p>	<p>Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di idonea ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.</p>	
<p>6.3.9 Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3.4)</p>	<p>I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4x4, e una parte di essi devono possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco. Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti, tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. oppure rete elettrosaldata posta in orizzontale e interrata su cui va ancorata la recinzione. Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non</p>	

	arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari	
6.3.10 Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3.4)	I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta	
6.3.11 Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3.4)	La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati sotto la quale deve essere presente una cuccia per ogni animale presente.	
6.3.12 Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3.4)	La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.	
6.3.13 DGR 1302/2013 (2.4)	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.	
6.3.14 DGR 1302/2013 (2.4)	I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria.	
6.3.15 Circolare n. 7 L.R.27/2000, art. 19, comma 2, c) DGR 1302/2013 (2.4)	Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;	
6.3.16 DGR 1302/2013 (12)	Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme. L'attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua. Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti. Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente. Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nelle strutture.	
6.3.17 Circolare n. 7 L.R.27/2000, art. 19, comma 2, b) DGR 1302/2013 (3.2)	Le strutture di servizio devono prevedere i seguenti reparti: <ul style="list-style-type: none"> – spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature; – locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti; – locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali; – locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario); 	

	<ul style="list-style-type: none"> - strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; - strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti; - spogliatoio e servizi igienici per gli addetti; - locali ad uso del personale; - area per l'attività di adozione (area destinata alla ricezione dei visitatori ove svolgere le attività d'approccio con soggetti da dare in adozione); - locale di attesa per il pubblico - locale amministrativo con accesso internet. 	
6.3.18 Circolare n. 7 L.R.27/2000, art. 19, comma 2, b) DGR 1302/2013 (3.3)	Infermeria/ ambulatorio veterinario con possibilità di degenza	
6.3.19 Circolare n. 7 DGR 1302/2013 (3.3)	Locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.	

6.4 ANAGRAFE

6.4.1 L.R.27/2000, art. 17, comma 7 DGR 1302/2013 (7.1.2)	Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio o nel registro RER informatizzato;	
6.4.2 DGR 409/2013, art 3.a L.R.27/2000, art. 19, comma 4 DGR 1302/2013 (7.1.2)	Deve essere effettuata la verifica dell'identificativo; nel caso questo non sia presente l'animale dovrà essere identificato con microchip del Comune in cui ha sede il canile;	Verifica in banca dati anagrafe regionale degli animali d'affezione
6.4.3 L.R.27/2000, art. 17, comma 2 DGR 1302/2013 (7.1.2 – 7.1.6)	La verifica della presenza del microchip/tatuaggio negli animali rinvenuti vaganti comporta la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane al fine della riconsegna nei tempi più brevi possibili. Il responsabile della struttura o la persona incaricata trasmette l'atto di adozione del cane/gatto al comune presso cui l'animale è registrato; il comune poi provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui nella struttura sia previsto l'accesso all'anagrafe regionale degli animali d'affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all'interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa. Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.	

6.5 SANITA' ANIMALE

<p>6.5.1 RER prot. ASS/VET/06/24150, DGR 1302/2013 (13)</p>	<p>Documentazione: schede sanitarie cartacee o informatizzate</p>	
<p>6.5.2 L.R.27/2000, art. 17, comma 1, RER prot. ASS/VET/06/24150, DGR 1302/2013 (8)</p>	<p>Nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità di effettuazione della visita sanitaria in ingresso e della compilazione della scheda sanitaria</p>	
<p>6.5.3 DGR 1302/2013 (13)</p>	<p>Convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario</p>	
<p>6.5.4 L.R.27/2000, art. 17, comma 1 RER prot. ASS/VET/06/24150 DGR 1302/2013 (8)</p>	<p>Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio e deve articolarsi almeno sui seguenti capitoli: 1. visita sanitaria di ingresso: 2. attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive. I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura. 3. Assistenza veterinaria urgente e straordinaria sugli animali catturati e ricoverati Nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta 4. assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti L'assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l'assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all'interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l'aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati.</p>	
<p>6.5.5 RER prot. ASS/VET/06/24150 DGR 1302/2013 (13)</p>	<p>Convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario</p>	
<p>6.5.6 L.R.27/2000, art. 23 RER prot. ASS/VET/06/24150 DGR 1302/2013 (8.1)</p>	<p>Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoro programmi motivati di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline. Laddove l'organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell'AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate. Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline regolarmente identificati e dalle colonie</p>	

	feline regolarmente istituite. Tutti gli interventi di sterilizzazioni devono essere registrati in ARAA. La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli. Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canile.	
6.5.7 DGR 1302/2013 (8.2)	Il gestore del canile deve valutare, con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare la valutazione sulla scheda sanitaria	
6.5.8	Valutazione da parte del Servizio veterinario	
6.5.9	Valutazione da parte del Servizio veterinario	Valutazione eseguita con apposita scheda allegata (all. 1) sugli animali ospitati pari almeno al 5% degli animali ospitati fino a 200 soggetti e comunque non per un numero non superiore a 10 soggetti per canile

6.6 PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LEISHMANOSI CANINA

6.6.1 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.2)	Monitoraggio nuove introduzioni. Tutti i cani di età superiore ai 6 mesi che entrano nel canile e che non vengono riconsegnati al proprietario nell'arco di una settimana devono essere sottoposti a controllo sierologico per Leishmaniosi. (utilizzare il modulo Allegato 5 – motivo di prelievo n°. 2 “cane in ingresso”). Gli esiti dovranno essere correttamente riportati sulla scheda sanitaria individuale del cane ospitato nella struttura o sul passaporto europeo del singolo soggetto.	Verifica allegato 5
6.6.2 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.3)	Controllo su cani sentinella. Nei mesi antecedenti la nuova stagione di attività del vettore (febbraio-maggio di ogni anno), su un campione stabilito di cani (vedi tabella 1) negativi al controllo della precedente primavera verrà effettuato il controllo sierologico volto alla rilevazione di eventuali sieroconversioni. Le sentinelle saranno preferibilmente scelte fra animali di 2/3 anni e/o di 8/9 anni con un controllo sierologico negativo effettuato a distanza di almeno 10/12 mesi. Il controllo va eseguito utilizzando il modulo Allegato 5 – motivo di prelievo n°. 3 “Cane sentinella”.	Verifica allegato 5
6.6.3 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.4)	Sorveglianza passiva sui cani ospitati: Il veterinario responsabile dell'assistenza veterinaria della struttura segnala all'azienda USL competente ogni caso sospetto o accertato di infezione da <i>Leishmania</i> nei soggetti ospitati (utilizzare il modulo Allegato 5 – motivo di prelievo n°. 5 “Prelievo su sospetto clinico”). Nel caso di prelievo su cane già precedentemente controllato e già positivo, utilizzare il modulo Allegato 5 – motivo di	Verifica allegato 5

	prelievo n°. 6 “Ricontrollo su cane positivo”.	
6.6.4 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.5)	Gestione dei casi dubbi: i cani che al primo controllo sierologico hanno dato esito “dubbio” (titolo IFI compreso tra 1:40 e 1:80 possono essere ricontrattati dopo 6 mesi (utilizzare il modulo Allegato 5 – motivo di prelievo n°. 4 “Ricontrollo su cane sospetto IFI 1:40-1:80”).	Verifica allegato 5
6.6.5 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.6)	Approfondimenti diagnostici in cani positivi sierologicamente: utilizzare il modulo Allegato 5 – motivo di prelievo n°. 7 “Approfondimenti diagnostici in cani positivi sierologicamente” scegliendo la prova PCR o altro, dopo aver eventualmente concordato con la sezione IZSLER di Bologna il test più opportuno sulla base del sospetto diagnostico.	Verifica allegato 5
6.6.6 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.7)	Sorveglianza entomologica. Da eseguirsi con le modalità definite nell’allegato A. La sorveglianza entomologica va effettuata annualmente, nel periodo di attività del vettore. I canili nei quali non sono presenti cani infetti e che per due anni consecutivi hanno eseguito la sorveglianza entomologica senza rilevare presenza di vettori, possono effettuare la sorveglianza entomologica con cadenza biennale, da eseguirsi esclusivamente con trappole attrattive.	Verifica
6.6.7 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.8)	Applicazione di misure antivettoriali individuali [biocidi e /o repellenti specifici a base di piretroidi (spot-on, collari o spray)] per i soggetti infetti e anche sui non infetti in caso di accertata presenza del vettore, nel periodo 15 maggio-15 ottobre al fine di assicurare misure di protezione adeguate.	
6.6.8 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.8)	Trattamento farmacologico Come anche indicato nelle Linee guida per il controllo del serbatoio canino della Leishmaniosi viscerale zoonotica in Italia pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISTISAN 04/12)	
6.6.9 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.1)	Censimento canili e cani ospitati: va espletato annualmente mediante la compilazione della scheda Allegato 7, segnalando il numero di cani presenti. Tutti i cani presenti nel canile appena reclutato devono essere controllati per Leishmania (Utilizzare il modulo Allegato 5, barrando il motivo prelievo n°. 1 “Monitoraggio iniziale”).	Verifica allegato 7
6.6.10 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (4)	Specifico qualifica sanitaria, distinta in quattro classi sulla base della presenza/ assenza del vettore e/o di cani infetti	
6.6.11 Piano regionale di controllo della leishmaniosi canina (3.3)	Gli animali infetti o sospetti infetti ospitati nei canili non possono essere affidati a richiedenti. In deroga, è possibile concedere adozione di animali infetti esclusivamente previa sottoscrizione da parte del futuro proprietario di un consenso informato in cui fornisce anche esplicito impegno a garantire nel tempo i cicli di trattamento farmacologico previsti e l’adozione delle misure antivettoriali riportate al fine di continuare a mantenere il controllo della	

	malattia e la tutela della salute pubblica (allegato 8). Copia del consenso informato deve essere inviata alla AUSL competente sul canile e al SEER. Nel caso di <u>cane infetto</u> adottato/restituito al di fuori della AUSL di competenza sul canile, il modulo di consenso informato va inviato anche alla AUSL di residenza/detenzione del cane.	
--	--	--

6.7 REQUISITI GESTIONALI

6.7.1 DGR1302/2013 (16)	Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura deputata ad accogliere cani	
6.7.2 DGR 1302/2013 (13 -16)	Tenuta dei registri – Documentazione	
6.7.3 DGR 1302/2013 (13 -16)	Tenuta dei registri – Documentazione	
6.7.4 DGR 1302/2013 (17)	Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura. Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l'esodo e l'evacuazione della struttura di persone ed animali	
6.6.5 DGR 1302/2013 (13)	Piano alimentare	
6.7.6 DGR 1302/2013 (13)	Piano alimentare	
6.7.7 DGR 1302/2013 (7- 2.5)	Gestione della struttura. I ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'illuminazione fissa o mobile. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.	
6.7.8 DGR 1302/2013 (7.1.5)	Nell'arco della giornata deve essere garantito ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura	
6.7.9 DGR 1302/2013 (2.3)	Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.	
6.7.10 DGR 1302/2013 (7.1.1)	La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formato utilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all'animale e trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati. Per l'attività di cattura/recupero di cani di proprietà vaganti sul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economico a carico dei proprietari. I cani catturati, provenienti dai	

	territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000. Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi	
6.7.11 DGR 1302/2013 (12)	Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme. L'attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua. Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti. Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente. Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nelle strutture	

6.8 GESTIONE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALI

6.8.1 Reg. CE 142/2011 art. 17 p.1 lett. a)	Gli operatori garantiscono che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano conformi alle prescrizioni per la raccolta, il trasporto e l'identificazione di cui all'allegato VIII, cap. I e II	
6.8.2 Reg. CE 142/2011 art. 17 p.1 lett. b) LLGG art.8	Gli operatori garantiscono che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati durante il trasporto da documenti commerciali e certificati sanitari conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, cap. III.	

6/9 CANI PROVENIENTI DA SEQUESTRI O DA ALTRE REGIONI

6.9.1	Verifica dei documenti di sequestro	
6.9.2 Ministero della Salute Nota del 29/5/2014	Ottemperanza alle linee guida ministeriali relative alla movimentazione e registrazione nel'anagrafe degli animali d'affezione	